

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 5/21

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE INTERNE.
MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N.178
(BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021- 2023)

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora,
Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 6 dicembre 2021

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE INTERNE.
MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N.178
(BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021- 2023)****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta di legge alle Camere si intende intervenire sulla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) al fine di estendere anche ai comuni ricompresi nella mappatura aree interne le agevolazioni contributive previste dall'articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 per i territori svantaggiati.

In particolare l'articolo 27 del d.l. 104/2020 ha introdotto, in favore dei datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia situata in aree svantaggiate (regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media UE-27 e comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale), con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, un esonero pari al 30 per cento del versamento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020.

Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 tale agevolazione è stata estesa fino al 2029 prevedendo una diversa modulazione della stessa pari, precisamente, al 30 per cento, al 20 per cento e al 10 per cento dei complessivi contributi da versare rispettivamente nei seguenti archi temporali: fino al 31 dicembre 2025, nelle annualità 2026 e 2027 e nelle annualità 2028 e 2029.

La presente proposta di legge alle Camere, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree interne si propone di dare una risposta alle criticità radicate nelle aree interne del Paese le quali, dal secondo

dopoguerra, hanno gradualmente subito un processo di marginalizzazione caratterizzato in particolar modo da un calo della popolazione, da una riduzione dell'occupazione e da una scarsa offerta locale di servizi pubblici e privati.

La situazione nella Regione Marche si è particolarmente aggravata a seguito degli eventi sismici del 2016 che hanno coinvolto 140 Comuni, ma lo spopolamento e la riduzione dell'occupazione è identica nelle Regioni della dorsale appenninica, infatti anche la Regione Toscana ha promosso la stessa proposta di legge alle Camere.

Nel dettaglio, l'articolo unico (articolo 1) di cui si compone la proposta di legge si articola in due commi: il primo comma introduce il comma 163 bis nell'articolo 1 della legge 178/2020 al fine di applicare, a partire dal 2024, anche ai comuni ricompresi nelle aree interne l'esonero contributivo di cui all'articolo 27 del d.l. 104/2020 (come rimodulato dall'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020 e con le esclusioni, riguardanti gli enti cui tale agevolazione non si applica, di cui al comma 162), il secondo comma modifica il comma 165, sempre dell'articolo 1 della legge 178/2020, per aggiungere un periodo finale con cui si prevede che anche le agevolazioni introdotte dal comma 163-bis siano concesse previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Si specifica in fine, che l'agevolazione viene fatta partire dal 1° gennaio 2024 al fine di non creare sovrapposizioni con le misure già previste a sostegno delle aree interne ed in particolare con la misura di cui al comma 196 della legge 178/2020

mediante la quale si stanziavano 30 milioni di euro per gli anni 2021-2023 all'interno del "Fondo di sostegno ai comuni marginali", istituito nell'ambito

della strategia nazionale delle aree interne, di cui all'articolo 1, comma 65 ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Con la presente proposta di legge alle Camere si intende intervenire sulla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) al fine di estendere anche ai comuni ricompresi nella mappatura aree interne le agevolazioni contributive previste dall'articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 per i territori svantaggiati.

Gli oneri finanziari relativi a tale misura sono quantificati dall'articolo 1, comma 167, della legge 178/2020 in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030, con la previsione che ad una parte degli oneri relativi all'anno 2021 e all'anno 2022, si provvede con le risorse del

Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU.

Il presente intervento, tenuto conto del diverso tessuto industriale delle aree oggetto della presente proposta, dell'applicazione, per quanto compatibili, dei medesimi criteri di quantificazione utilizzati per la citata misura ex d.l. 104/2020 (riscontrabili, in particolar modo, nella relazione tecnica di accompagnamento) e alla luce del quantitativo della popolazione coinvolta nell'ambito dei territori ricadenti nelle aree interne, comporta, a partire dal 2024, un impegno di spesa complessivo per l'intero periodo di applicazione della misura stimato in 2.464,97 milioni di euro.

In particolare, gli oneri annualmente derivanti dall'agevolazione di cui al comma 163-bis, cui si fa fronte con le risorse che dovranno essere individuate nell'ambito della legge di bilancio che dispone per gli esercizi 2024 e successivi, sono valutati in 580,55 milioni di euro per l'anno 2024, in 589,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 423,92 milioni di euro per l'anno 2026, in 404,71 milioni di euro per l'anno 2027, in 231,33 milioni di euro per l'anno 2028, in 208,48 milioni di euro per l'anno 2029 e in 26,72 milioni di euro per il 2030.

Art. 1

(Agevolazione contributiva per l'occupazione delle aree interne. Modifiche all'articolo 1 della legge 178/2020)

1. Dopo il comma 163 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) è inserito il seguente:

“163 bis. A partire dal 1 gennaio 2024 le misure di cui all'articolo 27 del d.l. 104/2020, con la modulazione temporale di cui al comma 161 e fatte salve le esclusioni di cui al comma 162, si applicano anche ai comuni ricompresi nella mappatura aree interne di cui alla sezione 1A dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione c/2014/2021 del 29 ottobre 2014.”.

2. Alla fine del comma 165 dell'articolo 1 della legge 178/2020 è aggiunto il seguente periodo:

“A far data dal 1 gennaio 2024 la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle agevolazioni di cui al comma 163 bis.”.